

# COMUNE DI STILO

PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA

Prot.n.3520

Reg.Ord. n. 10/2014

• \* \* \* \*

OGGETTO. "DIVIETO DI TRANSITO E DI PASCOLO SUL TERRITORIO COMUNALE  
ED IN PARTICOLARE SUL MONTE CONSOLINO IN QUANTO ZONA S.I.C."

## IL SINDACO

**Considerate** le ripetute segnalazioni che pervengono dai proprietari di fondi agricoli a causa dei danni che ai fondi medesimi vengono provocati dalle greggi di pecore, capre ecc. in specialmodo in primavera ed in autunno;

**Considerato** che il danno è rilevante, soprattutto per le colture pregiate di recente impianto; **che** la presenza di animali al pascolo può essere causa di malattie infettive sia perché per natura attirano insetti di ogni genere quali mosche, zanzare e zecche, sia perché i loro escrementi creano inconvenienti igienici non trascurabili sul territorio;

**che** sul territorio comunale sono presenti fenomeni di pascolo vagante e brado su suoli privati e pubblici, di mandrie e greggi;

**che** le aree verdi rappresentano un patrimonio di inestimabile valore per chiunque, e che bisogna prevenire il depauperamento delle zone verdi e boscate;

che l'immobile distinto in catasto sul foglio di mappa n.26 con il mappale n. 21 di proprietà comunale appartiene al SIC IT9350136 "Vallata dello Stilaro" avente qualità e importanza tipica delle fiumare calabresi del versante ionico con alte falesie con vegetazione rupicola caratterizzata da specie rare ed endemiche;

**Osservato** che l'introduzione delle greggi nei fondi privati e pubblici, avviene nelle ore più disparate sia di giorno che di notte, anche in considerazione del continuo spostarsi delle medesime, e, pertanto, non è possibile effettuare un adeguato controllo e un'adeguata vigilanza;

**Ritenuto opportuno** su tutto il territorio comunale vietare ogni forma di pascolo;

### Dato atto che:

-Il pascolo vagante delle mandrie e delle greggi è consentito solo ed esclusivamente nei luoghi e nei modi indicati dagli articoli 41-42-43 e 44 del DPR 3.20/19\*54 e ss.mm ii. e del Regolamento di Polizia Veterinaria e art. 6, comma 2° D. Lgs. 30/04/1992, n. 285;

È vietato condurre a pascolare bestiame lungo i cigli, le scarpate e i fossi stradali;

Nel percorrere vie comunali o vicinali, i conduttori di mandrie di bestiame di qualsiasi specie devono attenersi al disposto di cui all'art. 184 del Codice della Strada, D.Lgs. 30/04/1992, n. 285 e ss.mm ii.;

-Sul terreno pubblico o di uso pubblico o su terreno privato senza autorizzazione a norma di legge, è vietato il pascolo;

-Il pascolo abusivo è altresì considerato, secondo l'art. 636 del Codice Penale, "delitto contro il patrimonio";

**Visto** il D.Lgs. 18.08.2000, n° 267;

**Visto** il DPR 08.02. 1954, n° 320 - Regolamento di Polizia Veterinaria;

**Viste** le "Prescrizioni di Massima di Polizia Forestale" della Regione Calabria approvate con D.G.R. n. 218 del 20/05/2011;

**Visto** il D.Lgs. 30.04.1992, n° 285 - Nuovo Codice della Strada;



## ORDINA

1) - È vietato, con effetto immediato, il pascolo vagante o brado in tutto il territorio comunale, su suoli privati e pubblici, di mandrie e greggi se non preventivamente autorizzato a norma degli art 41-42-43 del DPR 320/19542 ed in conformità dell'art. 12 delle. "Prescrizioni di Massima di Polizia Forestale" della. Regione Calabria, con riferimento ai terreni sottoposti a vincolo idrogeologico forestale;

2) - Il pascolo vagante o brado può esercitarsi solo nei terreni appartenenti al proprietario degli animali pascolanti, purchè opportunamente recintati a mezzo di chiudende, a norma dell'art 12 delle "Prescrizioni di Massima di Polizia Forestale" della Regione Calabria;

3) - E' vietato, con effetto immediato, il pascolo vagante o brado ed il transito di animali nell'immobile distinto in catasto al foglio di mappa n. 26 mappale n. 21 di proprietà comunale, appartenente al SIC "Vallata dello Stilaro" e su tutto il monte Consolino

4) - Oltre ai casi di divieto di pascolo previsti per le aree percorse dal fuoco, di cui all'art. 10 della Legge 353/2000, al fine di salvaguardare la copertura del terreno e consentire la ripresa del manto vegetale, nei terreni pascolivi percorsi dal fuoco è comunque vietato l'esercizio del pascolo per un periodo non inferiore a cinque anni dall'evento, a norma dell'art. 12, comma i lett. "g" delle "Prescrizioni di Massima di Polizia Forestale" della Regione Calabria,

La presente ordinanza, riveste carattere di urgenza, ed è immediatamente eseguibile.

L'ufficio di polizia municipale, e tutte. le forze di pubblica sicurezza operanti sul territorio sono incaricate di fare rispettare la presente ordinanza

## DEMANDA

All' Ufficio di Polizia Municipale ed alle Forze dell'ordine per l'esecuzione puntuale della presente ordinanza;

## SANZIONI

L'accertata violazione delle disposizioni della presente ordinanza, riguardanti il pascolo abusivo, comporta l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 10 della Legge 353/2000 (mm. Euro 30,99 - max Euro 61,97 per ogni capo ), salvo la denuncia all'Autorità Giudiziaria;

## DISPONE

Che:

L'Ufficio tecnico comunale ed il servizio di Polizia Locale sono incaricati della comunicazione e della sorveglianza dell'esecuzione della presente ordinanza;

La massima pubblicizzazione della presente Ordinanza e la pubblicazione della stessa sul sito internet del Comune.

La presente ordinanza sia trasmessa, per i provvedimenti di competenza al:

° Comando della Polizia Municipale - sede;

o Responsabile dell'Ufficio Tecnico - sede;

o Comando Stazione dei Carabinieri - Stilo;

o Protezione Civile Regione Calabria - loc. Germaneto - 88 100 Catanzaro;

o S.E. Sig. Prefetto della Provincia di 89100 Reggio Calabria;

o Al Comando Stazione del Corpo Forestale dello Stato - Stilo;

o Al servizio Veterinario dell'Azienda Sanitaria Provinciale n. 205— Distretto Locri-Siderno - Siderno

Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso avanti il competente Tribunale Amministrativo, o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, nei termini di legge.

Dalla Residenza Municipale li, 25 GIU 2014



IL SINDACO

Prof. Giancarlo Miriello